



COMUNE

ELINI

PROVINCIA DI NUORO

- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -

Ufficio Tributi

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI***

(art 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002)

Il sottoscritto Segretario Comunale, a norma di legge,

CERTIFICA CHE

il presente regolamento:

- ✓ È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 marzo 2003 con atto n. 11
- ✓ È stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, dal _____ al _____,
senza/con seguito di opposizioni o reclami;
- ✓ È entrato in vigore il giorno _____.

Elini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Doa Dott. Alberto

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali

ART 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, limitatamente alle fattispecie previste nel presente regolamento, la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti relativi ai seguenti tributi comunali:
 - a. Imposta comunale sugli immobili;
 - b. Tassa per lo smaltimento sui rifiuti solidi urbani;
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento;
 - gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per mancato pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite o passate in giudicato (*sono quindi definibili le situazioni ancora pendenti*);
 - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

ART 2

Istanza di definizione agevolata – Contenuto – Termine di presentazione

1. Possono essere definite pagando la sola imposta o maggior imposta dovuta, e quindi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, le seguenti violazioni commesse dal 01/01/1998 sino al 31/12/2002:
 - a) omessa denuncia od omessa denuncia di variazione (e relativo mancato versamento dell'imposta o maggior imposta dovuta);
 - b) infedele denuncia;
 - c) omesso e/o parziale versamento d'imposta
2. Se la violazione riguarda la sola omessa denuncia od omessa denuncia di variazione ma l'imposta o tassa effettivamente dovuta è stata già versata (mediante esibizione dei versamenti) l'istanza viene definita mediante il versamento della somma di €. 15 per ogni omissione; la presentazione dell'attestazione di versamento con la causale "condono omessa denuncia ICI anno....." oppure "condono omessa denuncia di variazione ICI anno....." vale come istanza di definizione agevolata;
3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 10/06/2003, apposita istanza scritta, redatta su modello conforme allegato al presente regolamento, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari ove sussistano violazioni per le annualità: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;
4. Le istanze di definizione agevolata dei tributi di cui all'art. 1 devono essere presentate:
 - all'ufficio protocollo del Comune;
 - oppure mediante raccomandata A.R. ;

5. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere a pena d'inammissibilità:
- ❖ i dati anagrafici e di residenza/domicilio del soggetto passivo d'imposta o del richiedente (nei casi di delega) nonché un recapito telefonico od e-mail;
 - ❖ il tributo in oggetto e gli anni interessati dalla definizione;
 - ❖ l'indicazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per ciascun anno d'imposta (liquidazione);
 - ❖ l'importo totale delle somme versate a titolo di definizione agevolata;
 - ❖ gli estremi del versamento eseguito (l'attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione);
 - ❖ per le ipotesi di omessa denuncia ICI ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia devono essere indicati i dati catastali (rilevabili dalle visure storiche) relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele che si intende regolarizzare;
 - ❖ per le ipotesi di omessa denuncia TARSU ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, devono essere indicati i dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate o denunciate in modo infedele che si intende regolarizzare;
6. All'istanza di definizione agevolata dovrà essere allegata a pena d'inammissibilità:
- ✓ L'attestazione di pagamento dell'importo totale dovuto o della prima rata nel caso di rateazione;
 - ✓ Copia delle visure catastali storiche (di massimo 15 gg) dei fabbricati oggetto dell'istanza di definizione ai fini ICI;
 - ✓ ogni documentazione ritenuta opportuna dall'ufficio tributi;
7. Per ciascun tributo il soggetto passivo dovrà presentare autonoma istanza di definizione agevolata;
8. L'istanza di definizione non costituisce titolo per rimborso di somme eventualmente pagate e non dovute.

ART 3

Sospensione dei procedimenti pendenti – Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente;
2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione corredata della fotocopia dell'istanza di cui al precedente comma e della relativa ricevuta di presentazione (rilasciata dall'ente);
3. Il procedimento è così sospeso per la durata massima di 6 mesi;
4. Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

ART 4

Pagamenti dei tributi- rateazione

1. I tributi dovuti sulla base dell'istanza di definizione agevolata devono essere assolti mediante versamento sul C.C.P. messo a disposizione dal Comune;
2. I versamenti, a pena di decadenza, devono essere eseguiti entro il 10/06/2003 salvo i casi di concessione di rateazione degli importi dovuti;
3. La rateazione degli importi dovuti per ciascun tributo verrà concessa, solo per importi superiori ai €. 500,00 e dietro apposita domanda motivata del contribuente (ad es. per condizioni economiche e sociali disagiate); la rateazione potrà essere concessa, mediante apposita autorizzazione scritta del responsabile del servizio finanziario, per un numero massimo di 3 rate.

ART 7

Definizione per le aree fabbricabili

1. In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2 comma 1, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 1 riguardanti le aree fabbricabili i soggetti passivi provvedono all'assolvimento della definizione agevolata dell'ICI dovuta, per gli anni dal 1998 al 2002, versando una somma pari a €. 50 per ciascuna annualità d'imposta per un totale complessivo di €. 250 entro 10/06/2003;
2. Tale importo complessivo è ridotto a €. 200 se il pagamento interviene entro 31.05.2003 (incentivo alla definizione);
3. Tale pagamento preclude all'ente ogni possibilità ulteriore di accertamento per gli anni oggetto dell'istanza di definizione;
4. La presentazione dell'attestazione di versamento vale anche come istanza di definizione a condizione che nella causale sia riportata la dicitura "condono aree fabbricabili".

ART 8

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ed esplica efficacia a partire dal 01/01/2003;
2. Le maggiori entrate introitate seguono le disposizioni di cui all'art. 3 comma 57 della l. 662/96. di cui all'art. 59 comma 1 lett. p) del Dlgs 446/97, di cui all'art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/97 e di cui alla disciplina dell'art. 4 comma 4 lett. a),b) c) del CCNL 05.10.2001;
3. Il dirigente del servizio economico finanziario è delegato a darVi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta;
4. Copia del presente regolamento è trasmessa:
 - alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro ed a quella Regionale di Cagliari ;
5. Sulla base del presente regolamento l'ente da diffusione del presente regolamento mediante affissione anche nei locali pubblici al fine di favorire la conoscenza del presente regolamento nonché l'utilizzo del presente istituto giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO

Doa Dott. Alberto

IL SINDACO

Vitale Pili

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 E ATTESTATO DI CUI ALL'ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE 1° - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Doa dott. Alberto

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

☒ - è stata protocollata in data **03 APR. 2003** al n. **843**;

☒ - è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **03 APR. 2003** (N° **45** del reg. (art. 124, comma 1 e 2 D.lgs 267/2000));

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doa Dott. Alberto

Il sottoscritto Segretario comunale, Visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3 del D.lgs 267/2000);
☐ - NON essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134 comma 3 del D.lgs 267/2000);

☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000);

☐ - decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, senza che il Comitato di Controllo non abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesta di elementi istruttori (art. 134 comma 1 del D.lgs 267/2000);

☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 133 comma 1 del D.lgs 267/2000art.);

☐ - avendo il Comitato di Controllo pronunciato la declaratoria di legittimità non rilevando vizi (art. 134 comma 1 ultimo periodo del D.lgs 267/2000); con provvedimento n° _____ in data _____;

☐ - che è stata annullata dal Comitato di Controllo con provvedimento n° _____ in data _____;

per _____
ELINI, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doa dott. Alberto

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

ELINI, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doa dott. Alberto

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 28 marzo 2003

OGGETTO: Approvazione regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali.

L'anno **duemilatre**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore **18,00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata al Signor Revisore dei conti ed ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

PRESENTI:

ASSENTI:

PILI	VITALE	X	
IBBA	MANUELA RITA	X	
LOI	MARCO	X	
MARONGIU	SILVANO	X	
MELIS	SANDRO		X
MURINO	GIORGIO VIRGINIO	X	
MURINO	MARCELLO	X	
STOCHINO	GIANPIETRO	X	
USAI	ANTONINO	X	
FOIS	ENZO		X
FOIS	GIANCARLO		X
SIONI	ANGELO	X	
SIONI	EGIDIO		X

CONSIGLIERI: Assegnati n° 13 - In carica n° 13 - Presenti n° 9 - Assenti n° 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **PILI VITALE** nella sua qualità di Sindaco;
- assiste il Signor **DOA Dott. ALBERTO** nella sua qualità di Segretario comunale;

- la seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 della legge 289 del 27 dicembre 2002 il quale con riferimento ai tributi propri, dispone che, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

VISTO l'art. 52 del D.lgs 15.12.1997 n° 446 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari;

CONSIDERATO che l'Ente ha optato per l'applicazione della definizione agevolata dei tributi, in particolare per I.C.I. e T.A.R.S.U., onde per cui è stato predisposto apposito regolamento costituito da n. 8 art. che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli 9 su 9 votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per la gestione agevolata dei tributi comunali che si compone di n. 8 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di trasmettere il presente regolamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro e a quella Regionale di Cagliari;
- 3) Di dare la massima pubblicità al presente regolamento;
- 4) Con separata votazione ed all'unanimità dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO

Doa Dott. Alberto

IL SINDACO

Vitale Pili

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 E ATTESTATO DI CUI ALL'ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 1° - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Doa dott. Alberto

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

☒ - è stata protocollata in data 19 GIU. 2003 al n. _____;

☒ - è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19 GIU. 2003 (N° 63 del reg. (art. 124, comma 1 e 2 D.lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doa Dott. Alberto

Il sottoscritto Segretario comunale, Visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3 del D.lgs 267/2000);

☐ - NON essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art 134 comma 3 del D.lgs 267/2000);

☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000);

☐ - decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, senza che il Comitato di Controllo non abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesta di elementi istruttori (art. 134 comma 1 del D.lgs 267/2000);

☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art 133 comma 1 del D.lgs 267/2000art.);

☐ - avendo il Comitato di Controllo pronunciato la declaratoria di legittimità non rilevando vizi (art 134 comma 1 ultimo periodo del D.lgs 267/2000); con provvedimento n° _____ in data _____;

ovvero: ☐ - che è stata annullata dal Comitato di Controllo con provvedimento n° _____ in data _____;

per _____

ELINI, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doa dott. Alberto

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

ELINI, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doa dott. Alberto

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 13 giugno 2003

OGGETTO: Modifica al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali.

L'anno duemilatre, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 18,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata al Signor Revisore dei conti ed ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

PRESENTI:

ASSENTI:

PILI	VITALE	X	
IBBA	MANUELA RITA	X	
LOI	MARCO	X	
MARONGIU	SILVANO	X	
MELIS	SANDRO		X
MURINO	GIORGIO VIRGINIO	X	
MURINO	MARCELLO	X	
STOCHINO	GIANPIETRO	X	
USAI	ANTONINO	X	
FOIS	ENZO		X
FOIS	GIANCARLO		X
SIONI	ANGELO		X
SIONI	EGIDIO		X

CONSIGLIERI: Assegnati n° 13 - In carica n° 13 - Presenti n° 8 - Assenti n° 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **PILI VITALE** nella sua qualità di Sindaco;
- assiste il Signor **DOA Dott. ALBERTO** nella sua qualità di Segretario comunale;

- la seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 11 del 28 marzo 2003 con la quale veniva approvato il regolamento per la gestione agevolata dei tributi comunali;

VISTO in particolare l'art. 2 del suddetto regolamento che disciplina il termine di presentazione delle domande stabilendolo al 10 giugno 2003;

VISTO che il termine di 60 giorni non è risultato sufficiente affinché i contribuenti venissero a conoscenza del condono, in particolar modo le persone residenti fuori dal territorio del Comune

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha pieno titolo per poter modificare il termine di scadenza del condono fiscale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, secondo un nuovo termine deliberato dal Consiglio Comunale trattandosi infatti di semplice modifica regolamentare che produce effetti immediati a prescindere dal disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli 8 su 8 votanti

DELIBERA

di modificare il termine di scadenza per la per la gestione agevolata dei tributi comunali prorogandolo al **31 ottobre 2003**